



Accordo Programmatico

**per la realizzazione di interventi conservativi urgenti presso
Villa Contarini – Fondazione GE Ghirardi in Piazzola sul Brenta (Pd)**

ACCORDO EX ART. 40 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

L'anno **2011** (duemilaundici) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala ----- del ----- sono presenti i seguenti **Soggetti sottoscrittori**:

- **la Regione del Veneto** rappresentata da _____
- **l'Istituto regionale per le Ville venete (IRVV)**, rappresentato da _____
- **la Società regionale Immobiliare marco Polo srl** rappresentata da, _____

PREMESSO

- che ai sensi della Legge del 23 luglio 1991, n. 233 il Ministro per i beni culturali e ambientali ha erogato, a favore dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, un contributo finalizzato, pro quota, all'acquisizione, consolidamento e restauro di ville, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al loro successivo utilizzo;
- che quota parte delle somme così destinate ha consentito l'acquisto e il parziale recupero di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), entrata a far parte del patrimonio della Regione;
- che è improcrastinabile provvedere ad alcuni ulteriori interventi manutentivi urgenti di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, la cui gestione è stata affidata dalla Regione del Veneto alla Società regionale a socio unico Immobiliare Marco Polo srl;
- che la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto e la Società Immobiliare Marco polo srl con nota in data 28 dicembre 2010, prot. 673303, hanno infatti segnalato all'Istituto regionale per le Ville venete la grave situazione in cui versano le facciate lato nord e le superfici decorate del complesso monumentale;
- che la Direzione Regionale, riconosciuta l'urgenza di provvedere, ha richiesto conseguentemente all'IRVV di intervenire, in quota parte, al finanziamento dei predetti interventi manutentivi urgenti;
- che gli interventi segnalati dalla Direzione regionale sono stati stimati dall'arch. Davide Miola, tecnico incaricato dalla società Marco Polo, in €5.112.000,00 e comprendono, oltre al restauro delle superfici pittoriche, anche la conservazione delle facciate lato nord;
- che l'IRVV, con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 29 dicembre 2010, ha ritenuto di dover intervenire al finanziamento limitatamente ai lavori di recupero indifferibili e di somma urgenza, utilizzando le somme vincolate ai sensi della legge n. 233/1991, fino ad un importo complessivo di €2.700.000,00;

CONSIDERATO

- che gli interventi conservativi su beni culturali che coinvolgono più soggetti sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- che la puntuale definizione delle modalità di intervento ed i tempi di erogazione del finanziamento devono quindi essere disciplinati da specifico accordo con la società Immobiliare Marco Polo e con la competente Direzione regionale, anche ai sensi citato art. 40 del Codice per i beni culturali, accordo nell'ambito del quale dovrà essere prevista la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale;
- che lo schema del presente accordo è stato oggetto di approvazione da parte dei competenti organi dei soggetti firmatari;

Tutto ciò premesso e considerato, tra i predetti soggetti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante del presente accordo programmatico.

Il presente accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci dei soggetti sottoscrittori per la realizzazione di interventi conservativi urgenti presso Villa Contarini – Fondazione GE Ghirardi di Piazzola sul Brenta (Pd).

Art.2 – Finalità e obiettivi

Il presente accordo si propone:

- a) di realizzare gli interventi manutentivi urgenti necessari per il recupero di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), di proprietà regionale, finanziati ai sensi della legge n. 233/1991, al fine di garantire la preservazione degli apparati decorativi;
- b) di attuare di concerto e in modo coordinato le attività necessarie per la realizzazione di tali interventi, individuando i rispettivi compiti, i criteri per la nomina del responsabile del procedimento, i soggetti responsabili di ciascuna fase attuativa, le modalità di compartecipazione, il cronoprogramma, nonché il riparto degli oneri finanziari e le modalità di pagamento;
- c) di costituire un gruppo di lavoro interistituzionale per il coordinamento e il controllo delle predette attività.

Art.3 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'esecuzione di lavori manutentivi urgenti necessari per il recupero degli apparati decorativi di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd).

Art. 4 – Compiti e cronoprogramma attività

Alla società Regionale Immobiliare Marco Polo srl compete la responsabilità di stazione appaltante per la esecuzione dei predetti lavori. Dovrà pertanto procedere alla nomina del responsabile del procedimento, alla attività di progettazione, all'affidamento, alla direzione e alla esecuzione dei lavori e dei servizi collegati, attenendosi alle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta richiesti dalla disciplina nazionale e regionale.

Il progetto, preordinato all'affidamento dei lavori, dovrà essere elaborato, verificato e sottoposto all'approvazione della Regione entro dalla stipula del presente accordo. Il livello di progettazione dovrà essere compatibile con la complessità e specificità dell'intervento, attestata dal responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della specifica disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207). Il capitolato speciale dovrà indicare i termini per l'esecuzione dei lavori e le modalità di liquidazione degli stati di avanzamento. I lavori dovranno comunque esser ultimati entro dalla stipula del presente accordo. Il cartello di cantiere dovrà indicare la fonte di finanziamento e riportare i loghi della Regione del Veneto e dell'Istituto regionale per le Ville venete. Gli atti di contabilità finale dovranno essere trasmessi dal responsabile del

procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Al termine del lavoro dovrà essere predisposto un puntuale rendiconto economico finanziario, nonché una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati raggiunti, la necessaria documentazione grafica e fotografica, accompagnata da una disamina dei problemi aperti per i futuri interventi.

Alla Regione del Veneto, proprietaria del cespite, compete l'approvazione del progetto, previa acquisizione, ove necessario, del parere degli organi tecnici regionali competenti. L'approvazione del progetto è subordinata all'accertamento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, attestata dal comune interessato. Il progetto dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione. A lavori ultimati la Regione del Veneto procederà quindi al collaudo delle opere, affidandone l'incarico ad un soggetto iscritto all'elenco regionale, nel rispetto della specifica disciplina di cui all'art. 251 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Gli oneri per il collaudo saranno previsti nel quadro economico di spesa. Il certificato di collaudo è rilasciato entro quattro mesi dalla intervenuta trasmissione da parte della stazione appaltante della contabilità finale ed approvato dalla regione non oltre i successivi sessanta giorni.

All'IRVV compete il finanziamento dell'opera sino ad un importo di € 2.700.000,00. Il quadro economico allegato al progetto, una volta approvato dalla Regione del Veneto, dovrà essere trasmesso all'IRVV, prima dell'affidamento dei lavori. Potranno essere oggetto di finanziamento tutte le somme afferenti lavori, servizi e forniture necessarie per dare compiuta attuazione agli interventi manutentivi oggetto del presente accordo, con esclusione dell'IVA. Eventuali somme eccedenti € 2.700.000,00 che dovessero risultare dal quadro economico di spesa saranno ad esclusivo carico della stazione appaltante. Le somme saranno erogate direttamente alla Società immobiliare Marco Polo srl entro trenta giorni dalla richiesta, accompagnata dallo stato di avanzamento dei lavori e da una relazione del responsabile del procedimento acclarante i lavori eseguiti. L'IRVV si riserva di rinviare motivatamente l'erogazione dell'importo richiesto al solo fine di garantire il rispetto alle norme vigenti in materia di patto di stabilità. In tal caso gli interessi per tardato pagamento che dovessero eventualmente essere riconosciuti all'appaltatore non saranno addebitabili all'IRVV.

Art.5 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento (RUP) sarà nominato dalla Soc. Immobiliare Marco Polo srl, sentiti gli altri soggetti firmatari, e dovrà creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il RUP dovrà essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, anche di qualifica non dirigenziale. Può essere anche dipendente della Regione del Veneto o dell'IRVV. In tal caso dovranno essere preventivamente richieste le necessarie autorizzazioni previste dall'ordinamento. Ogni onere conseguente sarà previsto nel quadro economico di spesa.

Art.6 - Coordinamento

Per il coordinamento dell'attività dei soggetti firmatari è costituito un gruppo di lavoro interistituzionale, presieduto dal Responsabile del procedimento ed al quale partecipa un tecnico incaricato da ciascuno dei soggetti firmatari.

Il gruppo di lavoro svolge funzioni di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo, suggerisce al responsabile del procedimento le azioni più idonee per garantire il rispetto del programma di attività e delle relative tempistiche e, in particolare, propone le eventuali modifiche al presente accordo che si rendessero necessarie nel corso dei lavori. Predisporre, altresì, periodiche relazioni sull'attività svolta, da sottoporre agli organi istituzionali.

Art.7 - Modifiche

Ogni modifica del presente accordo che non comporti una diversa quantificazione degli obblighi finanziari a carico dei soggetti sottoscrittori ovvero degli obiettivi di cui al precedente art. 2 (proroghe, modifiche esecutive al programma di attività, ecc.) potrà essere conclusa nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui al precedente art. 6 e formalizzata con scambio di lettere a mezzo raccomandata, da accettarsi con lo stesso mezzo.

Art.8 – Obblighi dei Soggetti sottoscrittori

I soggetti firmatari si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali e di esecuzione di lavori pubblici.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Art.9 – Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso il gruppo di lavoro interistituzionale di cui al precedente art. 6.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, eventuali controversie sono devolute alla competenza del Tribunale di Venezia.

Art.10 - Efficacia dell'accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione.

Art.11 - Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 Allegato B, art.16 nel testo integrato e modificato dall'art.28 del D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art.12 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Art.13 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa in materia di lavori pubblici riguardanti i beni del patrimonio culturale, nonché alla disciplina generale dell'accordo di Programma, di cui all'art.34 del D.Lgs. n.267/2000, all'art.15 della Legge n.241 del 07.08.1990, all'art. 40 del D.Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004.

(Seguono firme Soggetti sottoscrittori)